

## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2295 DELLA COMMISSIONE

del 4 settembre 2017

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'informativa relativa alle attività vincolate e non vincolate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 443, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 443, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, il 27 giugno 2014 l'Autorità bancaria europea (ABE) ha emanato orientamenti sull'informativa relativa alle attività vincolate e non vincolate («EBA Disclosure Guidelines», orientamenti dell'ABE in materia di informativa <sup>(2)</sup>). A norma dell'articolo 443, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare l'informativa concernente il valore di bilancio per classe di esposizione e suddiviso per qualità di attività e l'importo complessivo del valore di bilancio non vincolato, tenendo conto della raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 dicembre 2012, relativa al finanziamento degli enti creditizi («raccomandazione CERS/2012/2») <sup>(3)</sup> e a condizione che l'ABE consideri nella sua relazione che tale informativa aggiuntiva offre informazioni affidabili e significative. La relazione dell'ABE sulle attività vincolate <sup>(4)</sup> ha concluso che l'informativa sui gravami nell'Unione riveste un'importanza fondamentale, poiché consente ai partecipanti al mercato di comprendere meglio e analizzare i profili di liquidità e di solvibilità degli enti e di confrontare tali profili in tutti gli Stati membri in modo chiaro e coerente. In base a queste conclusioni, l'ABE ha redatto progetti di norme tecniche di regolamentazione per garantire un approccio totalmente armonizzato in materia di informativa sulle attività vincolate.
- (2) Gli orientamenti dell'ABE in materia di informativa riguardano sia le attività vincolate che quelle non vincolate. L'articolo 443, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 stabilisce infatti che si tenga conto della raccomandazione CERS/2012/2, e in particolare della raccomandazione D – Trasparenza del mercato in merito alle attività vincolate («la raccomandazione D»). Il punto 1, lettera a), della raccomandazione D raccomanda l'informativa relativa alle attività vincolate e non vincolate. L'articolo 443, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 stabilisce, inoltre, che si tenga conto della raccomandazione CERS/2012/2 al momento di elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui allo stesso comma. Inoltre, è necessario includere in tali norme le attività vincolate, per garantire che l'informativa offra informazioni affidabili e significative. Pertanto, dovrebbero essere comunicate sia le attività vincolate che quelle non vincolate.
- (3) La raccomandazione D consigliava all'ABE di garantire, durante l'elaborazione degli orientamenti dell'ABE in materia di informativa, che non possano essere rilevati il livello e l'evoluzione delle attività vincolate alle banche centrali e l'importo dell'assistenza di liquidità fornita dalle banche centrali. Di questo consiglio si è tenuto conto anche nel presente regolamento.
- (4) Le attività vincolate o le garanzie ricevute e altri elementi fuori bilancio possono essere costituiti in garanzia per i finanziamenti. Pertanto, al fine di consentire ai partecipanti al mercato di comprendere e analizzare meglio i profili di liquidità e di solvibilità degli enti e di accedere alle informazioni in merito alla disponibilità di attività a garanzia di finanziamenti, gli enti dovrebbero comunicare i gravami su tutte le attività in bilancio e i gravami su tutte le voci fuori bilancio separatamente. L'informativa dovrebbe riguardare tutte le garanzie reali ricevute, derivanti da tutte le operazioni in bilancio e fuori bilancio, indipendentemente dalla loro scadenza, comprese tutte le operazioni con le banche centrali. Sebbene le attività riportate nell'informativa come attività vincolate comprendano le attività vincolate a seguito di tutte le operazioni con qualsiasi controparte (comprese le banche

<sup>(1)</sup> GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Orientamenti in materia di informativa relativa alle attività vincolate e non vincolate (EBA/GL/2014/03).

<sup>(3)</sup> GU C 119 del 25.4.2013, pag. 1.

<sup>(4)</sup> Relazione dell'ABE sulle attività vincolate, settembre 2015.

